

CERRI

Prot. n° 498

STU - AREA STAZIONE S.P.A.

Del 19-12-2014

Lavori di Appalto per l'affidamento dei lavori di demolizioni degli edifici dello Stralcio II del Pru "Stazione F.S. - Ex Boschi"	
CUP: G98F12000250001	CIG:579570818B

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

articolo 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavoro a corpo	€ 93.745,38
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 10.397,30
3	<i>Importo mano d'opera</i>	€40.473,79
A	Totale appalto (1 + 2 + 3)	€ 144.616,47



Indice:

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del contratto.
- Articolo 2 Ammontare del contratto.
- Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
- Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
- Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
- Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.
- Articolo 9 Contabilità dei lavori.
- Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
- Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
- Articolo 14 Regolare esecuzione e gratuita manutenzione.
- Articolo 15 Risoluzione del contratto.
- Articolo 16 Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
- Articolo 20 Subappalto.
- Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 22 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 23 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 24 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONI DEGLI EDIFICI DELLO STRALCIO II DEL PRU "STAZIONE F.S. – EX BOSCHI A PARMA

TRA

- a)- Sig.a Tagliavini Arch. Isabella nata a Parma il 20/10/1958 , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione appaltante STU Area Stazione S.p.A. codice fiscale e partita IVA 02280810348, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore Unico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ente appaltante»;
- b)- Sig. Cerri Pietro Cirillo nato a Sondrio il 28/10/1968, residente in Talamona (SO), via Fortunato, 486 in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'impresa Costruzioni Cerri S.r.l. con sede in Talamona (SO), via Fortunato, 486 codice fiscale e partita IVA 00657410148, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

PREMESSO

- a) che con deliberazione n. 19 in data 03/06/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di demolizione degli edifici residui della Zona ex Boschi (stralcio II);
per un importo dei lavori da appaltare di euro € 198.827,81 (iva esclusa) di cui € € 10.397,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 40.473,79 per importo di manodopera non soggetto a ribasso;
- b) che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con delibera n. 31 in data 16/09/2014, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 36,64%;
- c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 01/12/2014, rubricato al protocollo n. 483 del 02/12/2014 ;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 144.616,47
(dicansi euro centoquarantaquattromilaseicentosedici,47)
di cui:

- a) euro 93.745,38 per lavori veri e propri;
 - b) euro 10.397,30 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
 - c) euro 40.473,79 per manodopera non soggetta a ribasso.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
 3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio legale nel comune di Talamona, all'indirizzo Via Fortunato, 486 presso Sondrio.
2. E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i Cerri Pietro Cirillo nato a Sondrio il 28/10/1968, autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 55H0569652230000008100X35 acceso presso IL BANCO Popolare di Sondrio, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
4. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11 del Codice dei contratti.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale giornaliera dell'1 per mille.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- e) il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica dei rifiuti e del materiale di risulta, compresi i correlati oneri;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore verrà corrisposto un unico pagamento in acconto al termine dei lavori e nelle more del certificato di regolare esecuzione, di importo pari al 90% dell'importo contrattuale. A detto importo sarà apportata la ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all'importo di cui al comma 2; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute esclusivamente all'autorità giudiziaria competente del Foro di Parma con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 07/08/2014 numero 31251094.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante, la documentazione necessaria ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 così come richiesto anche del Capitolato speciale d'appalto.
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la fase della sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia archiviata al protocollo informatico della Stazione appaltante alla posizione numero 392 del 17/09/2014, acquisita dalla prefettura di Parma in data 15/09/2014, numero 13380/14.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. La Stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria numero 122882/DE in data 24/11/2014 rilasciata dalla società Elite Insurance Company Limited agenzia Olimpia Agency SPA per l'importo di euro 38525,83 pari al 26,64% per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero 122888/CA in data 24/11/2014 rilasciata dalla società società Elite Insurance Company Limited agenzia Olimpia Agency SPA, come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 144.616,47, ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000 (euro cinquecentomila).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione solo in caso d'uso in misura fissa ai sensi dell'art. 40 d.p.R. 26 aprile 1986 n.131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

L'amministratore Unico

L'appaltatore

18/12/2014

Ai fini di cui all'art. 1341 e all'art. 1342 si sottoscrivono espressamente per accettazione le seguenti clausole:

- | | |
|------------|--|
| Articolo2 | Ammontare del contratto. |
| Articolo3 | Condizioni generali del contratto. |
| Articolo4 | Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere. |
| Articolo5 | Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. |
| Articolo6 | Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. |
| Articolo7 | Sospensioni o riprese dei lavori. |
| Articolo8 | Oneri a carico dell'appaltatore. |
| Articolo9 | Contabilità dei lavori. |
| Articolo10 | Invariabilità del corrispettivo. |
| Articolo11 | Variazioni al progetto e al corrispettivo. |
| Articolo12 | Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. |
| Articolo13 | Ritardo nei pagamenti. |
| Articolo14 | Regolare esecuzione e gratuita manutenzione. |
| Articolo15 | Risoluzione del contratto. |
| Articolo16 | Controversie. |
| Articolo20 | Subappalto. |
| Articolo21 | Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. |
| Articolo22 | Obblighi assicurativi. |

L'appaltatore

18/12/2014

Si allegano:

- polizza assicurativa;
- garanzia fideiussoria;
- dichiarazione di conto corrente dedicato.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL' ART.30, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 109/94

SCHEMA TIPO 2.3.
SCHEDE TECNICHE 2.3.

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE



018127641

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo

Garanzia fideiussoria N° 122888/CA Rilasciata da Elite insurance company Ltd.

CONTRAENTE (Obbligato principale):
COSTRUZIONI CERRI S.R.L.

C.F./P.I.: 00657410148 **Sede:** TALAMONA
Via/Piazza: VIA FORTUNATO, 486 **CAP:** 23018 **Provincia:** SO

STAZIONE APPALTANTE:

Stu Area Stazione S.p.A. - Direzione e Coordinamento - Societa' per la
Sede: Parma
Via/Piazza: V.le Giovanni Falcone, 30/A **CAP:** 43121 **Provincia:** PR

Luogo esecuzione: Parma

Descrizione opera:

Lavori di demolizioni degli edifici dello Stralcio II del Pru "Stazione F.S. - Ex Boschi".
Codice C.U.P.: G98F12000250001 - Codice C.I.G.: 579570818B

Contratto di appalto N.:

Data stipula:
00-00-0000

Costo complessivo previsto opera:
EURO 144.616,47

Data inizio dei lavori:

00-00-0000

Data fine dei lavori:

00-00-0000

SEZIONE A	Somme assicurate alla stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
PARTITA 1 -	144.616,47	10,00	10.000,00	---	---
PARTITA 2 -	0,00	0,00	---	---	---
PARTITA 3 -	0,00	0,00	---	---	---

SEZIONE B.	Massimale/sinistro alla stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
	500.000,00	---	---	---	5.000,00

Data inizio copertura assicurativa:

24-11-2014

Data cessazione copertura assicurativa:

30-11-2015

Data inizio copertura assicurativa manutenzione:

00-00-0000

Data cessazione copertura assicurativa manutenzione:

00-00-0000

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE(21.25%)	PREMIO FINITO
181,44 €	38,56 €	220,00 €

CODICE DI CONTROLLO hrw-cxi-344

Il presente contratto e' copia del documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche, valido a tutti gli effetti di legge, a norma dell'art.11 comma 2 del D.Lgs. n.159 del 4 aprile 2006 e s.m.i. Il file originale del contratto originato in forma digitale, puo' essere scaricato e verificato

Il pagamento del premio lordo di euro 220,00. E' stato effettuato a mie mani in data _____ L'AGENTE/ESATTORE
Emessa in forma digitale, a Roma il 24-11-2014

Compagnia inserita nell'elenco IVASS delle Rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.

Agenzia:
Olimpia Agency Spa
N. iscrizione Ivass A000415428
Viale Carmelo Bene 313
00139 Roma
Tel. +39 06 94443175
Fax +39 06 87690827
www.olimpiaagency.it
e-mail: info@olimpiaagency.it

Elite Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via della Moscova, 3 c/o FIS
20121 Milano
Num. di Iscrizione L.00104 del 22/03/2012
R.I. : MI 07723390964
R.E.A. : MI-1977782
C.F. e P.IVA : 07723390964
Capitale Sociale 10.000.000 Sterline Inglesi
Ufficio Reclami:
eliteinsuranceri@legalmail.it

Sede Legale
Elite Insurance Company Ltd
47/48 The Sails, Queensway
Quay, Queensway, Gibraltar

Definizioni:

Ai fini della presente sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli schemi tipo;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Azione Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il committente o l'esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero sommosso, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto o rapina, urto di veicoli, aeromobili e natanti).

Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

Controllore tecnico: l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che opera ai sensi della norma UNI 10721;

Direttore dei lavori: il soggetto di cui all'Art. 124 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;

Decreto: il presente provvedimento;

Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

Forza Maggiore: eventi naturali come terremoti; frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Lavori: le attività di cui all'Art. 2, comma 1, della Legge.

Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazione ed integrazioni;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, con ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quantità altro di simile.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite della legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'Articolo 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'Articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;
Polizza N. 035018/C 2 di 10

Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;

Stazione appaltante o Committente: le Amministrazione aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'Articolo 2, lett. A), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.

Il Contraente

COSTRUZIONI CERRI SRL
Via Fortunato, 486 - Tel. 0342 670.742
23018 PAVANONA (SO)
Cod. Fisc. e P.IVA: 00657410148

Elite Insurance Company Limited
Agenzia Olimpia Agency Spa
L'agente - Alessandro Di Virgilio

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte. L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

Partita 1 - Opere

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;

Partita 2 - Opere preesistenti

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;

Partita 3 - Demolizione e sgombero

il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.

Art. 2 - Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
 - b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 30, comma 6, della Legge;
 - c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
 - d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
 - e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
- Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 3 - Esclusioni specifiche della Sezione A

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare:

1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
2. i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
3. i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
4. i danni da azioni di terzi;
5. i danni da forza maggiore;
6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:

9 nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:

- 9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
- 9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
- 9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
- 9.4 consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
- 9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
10. nel caso di esecuzione di dighe:
- 10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- 10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
- 10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
- 10.4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
- 10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
- 10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- 10.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

11. lavori su opere ed impianti preesistenti:

11.1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma;

12. lavori su beni artistici:

12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro. Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 27, secondo comma.

Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:

- a) lavori a corpo
- b) lavori a misura
- c) prestazioni a consuntivo

d) lavori in economia

e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Regolamento, la somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 24.

Art. 5 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente ai sensi dell'art. 33, fermo il disposto dell'art. 1901 cod. civ.;

b) cessa alle ore 24 de giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;

d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 6 - Garanzia di manutenzione

Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del punto 3 dell'art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24 mesi.

Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto al risarcimento.

Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell'art. 30. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

Art. 10 - Condizioni dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;

b) che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;

c) che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 11 - Delimitazione dell'assicurazione

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;

d) le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 12 - Esclusioni specifiche della Sezione B

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'assicurazione non comprende:

a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;

b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;

c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;

f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;

g) i danni derivanti da polvere;

h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;

i) i danni da furto;

- j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- o) i danni da azioni di terzi;
- p) i danni da forza maggiore;
- q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

Art. 13 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 14 - Massimale per la responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

Norme comuni per le Sezioni A e B

Art. 15 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

Art. 16 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata a indennizzare:

1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
6. i difetti di rendimento dei beni assicurati. La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 17 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

Per la Sezione B, l'Assicurato da mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. 18 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 19 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

Art. 20 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 8, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B. L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:
 1. i due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
 2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
 3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
 4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali. L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della Legge.

Art. 22 - Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4;
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 21, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 23 - Premio

Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti. L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 4, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

Art. 24 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

Art. 26 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia e scoperto. Tuttavia la franchigia e lo scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l'entità.

Art. 28 - Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 21, ultimo comma. È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni cose effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 29 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B)

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 30 - Proroga dell'assicurazione

La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5, lett. b). In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 31 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 32 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 33 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto. In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 34 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 35 - Pagamento del premio

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 delle condizioni di polizza, si dà e si prende atto che la Ditta Contraente, all'atto della stipula della polizza, ha indicato la durata necessaria all'esecuzione delle opere come da cronoprogramma approvato dal Committente e contrattualizzato nel Capitolato Speciale di Appalto.

In base a tale dichiarazione è stata indicata la durata iniziale della garanzia ed è stato pagato il premio iniziale.

In caso di rateizzazione del premio o di maggiore durata della garanzia e comunque fino a quando non intervengono le condizioni di cui agli artt. 5 e 13 della polizza, la Ditta Contraente è tenuta al pagamento dei supplementi di premio che sono dovuti in via anticipata.

Art. 36 - Rimborso scoperto e franchigia in caso di sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa come indicato nella Scheda Tecnica.

La Società, in ogni caso, indennizzerà al Committente, nei casi previsti in polizza, il sinistro relativo alle garanzie previste alla sezione A dello schema di polizza al lordo di predette franchigie e scoperti che il Contraente si impegna a rimborsare alla Società a semplice richiesta di quest'ultima su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal Committente.

Art. 37 - Altre assicurazioni

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 del C.C.).

Il Contraente

COSTRUZIONI CERRI SRL
Via Fortunato, 486 - Tel. 0342 670.742
23018 TALAMONA (SO)
Cod. Fisc. e P. IVA: 00657410148

Elite Insurance Company Limited

Agenzia Olimpia Agency Spa
L'agente - Alessandro Di Virgilio

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli/condizioni sotto specificati:

- Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione (decadenza del diritto all'indennizzo in caso di mancata comunicazione o mancata vigilanza del cantiere o non adozione delle misure atte ad evitare i danni).
- Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno - Sezione A
- Art. 22 - Mandato dei Periti (Sezione A)
- Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.
- Art. 29 - Gestione delle controversie - Spese legali - Sezione B
- Art. 30 - Proroga dell'assicurazione.
- Art. 33 - Foro Competente.
- Art. 35 - Pagamento del premio
- Art. 36 - Rimborso scoperto e franchigia in caso di sinistro
- Art. 37 - Altre assicurazioni

Il Contraente

COSTRUZIONI CERRI SRL
Via Fortunato, 486 - Tel. 0342 670.742
23018 TALAMONA (SO)
Cod. Fisc. e P. IVA: 00657410148

Elite Insurance Company Limited

Agenzia Olimpia Agency Spa
L'agente - Alessandro Di Virgilio

I sottoscritti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" dichiarano di aver ricevuto tutta l'informativa prescritta ed acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento anche all'estero (Paesi Unione Europea ed extra Unione Europea) dei dati personali che li riguardano, funzionali al rapporto giuridico con Flite Insurance Company Ltd e per finalità d'informazione e promozione commerciale. Il Contraente dichiara di aver preventivamente ricevuto la nota informativa, prevista dall'art. 185 del D.Lgs. n° 209 del 7 Settembre 2005. Il Contraente dichiara di aver ricevuto gli allegati 7A e 7B ove previsti ai sensi del regolamento ISVAP n° 5-2006 e s.m.i.

Il Contraente

COSTRUZIONI CERRI SRL
Via Fortunato, 486 - Tel. 0342 670.742
23018 TALAMONA (SO)
Cod. Fisc. e P. IVA: 00657410148

Il presente contratto è copia del documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche, valido a tutti gli effetti di legge, a norma dell'art.11 comma 2 del D.Lgs. n.159 del 4 aprile 2006 e s.m.i. Il file originale del contratto originato in forma digitale, può essere scaricato e verificato all'indirizzo <http://firmadigitale.olimpiaagency.it>



DICHIARAZIONE


Sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore.

Io sottoscritto, Alessandro Di Virgilio nato a Roma il 21/05/1976 e residente in Nerola (RM), via Fonte Ortaccio 1, in qualità di Amministratore Unico della Società Olimpia Agency SpA con sede a Roma, Viale Carmelo Bene 313, Agente della Elite Insurance Company Ltd, in forza della Procura del 23/05/2014, n. repertorio 247305, raccolta n. 40440, rilasciata dal notaio Dott. Paolo Farinaro in Roma e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro di essere legittimato al rilascio di polizze assicurative in nome e per conto della Elite Insurance Company Ltd, con sede in, 47/48 The Sails, Queensway Quay, Queensway, Gibraltar, con Rappresentanza Generale per l'Italia in via della Moscova n.3 c/o FIS, 20121 Milano, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 07723390964, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo -REA- di Milano al n. MI-1977782, Società in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 Giugno 1982 e successive modifiche e integrazioni, inserita nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in Regime di stabilimento con autorizzazione n. I.00104 del 22/03/2012 ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa di cui al D. Lgs n. 209 del 7 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e s.m.i.

In: Roma

Alessandro Di Virgilio

Amministratore Unico
Olimpia Agency SpA



Scadenza : 21-05-2024



Cognome **DI VIRGILIO**
 Nome **ALESSANDRO**
 nato il **21-05-1976**
 (atto n. **1049** p. I A 1976)
 a **ROMA (RM)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **NEROLA (RM)**
 Via **FORTE ORTACCIO 1**
 Stato civile -----
 Professione **AGENTE DI ASSICURAZI**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI -----
 Segno **177**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Verdi**
 Segni a tavola **NESSUNO**




Firma del titolare
NEROLA 25-03-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig. **Virgilio Alessandro**



Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
122888_hrvcx3+4.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato (stato di revoca non verificato)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ALESSANDRO DI VIRGLIO	InfoCert Firma Qualificata 2	DVRLSN76E21H501W	OLIMPIA AGENCY S.P.A./11706631004



SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
---------------------------------------	--

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2, di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fideiussoria N° 122882/DE Rilasciata da Elite insurance company Ltd.

CONTRAENTE (Obbligato principale):
COSTRUZIONI CERRI S.R.L.

C.F./P.I.: 00657410148 **Sede:** TALAMONA
Via/Piazza: VIA FORTUNATO, 486 **CAP:** 23018 **Provincia:** SO

STAZIONE APPALTANTE (Beneficiario):
Stu Area Stazione S.p.A. - Direzione e Coordinamento - Societa' per la
Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.
Sede: Parma
Via/Piazza: V.le Giovanni Falcone, 30/A **CAP:** 43121 **Provincia:** PR

Luogo esecuzione: Parma

Descrizione opera:

Lavori di demolizioni degli edifici dello Stralcio II del Pru "Stazione F.S. - Ex Boschi".
Codice C.U.P.: G98F12000250001 - Codice C.I.G.: 579570818B

Compagnia inserita
nell'elenco IVASS
delle Rappresentanze
in Italia di imprese
di assicurazione con sede
legale in uno stato UE
che operano nel territorio
della Repubblica in regime
di stabilimento.

Costo complessivo previsto opera:
EURO 144.616,47

Ribasso % d'asta aggiudicato
36.64

Somma garantita 26,64% costo compl. previsto opera:
SINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 38.525,83
trentaottomilacinquecentoventicinque/83

Data inizio garanzia fideiussoria:
Vedi art. 2 Schema Tipo 1.2

Data cessazione garanzia fideiussoria:
Vedi art. 2 Schema Tipo 1.2

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

PREMIO NETTO	TASSE	PREMIO FINITO
EURO 170,67	EURO 21,33	EURO 192,00

Ai fini del pagamento del premio, la seguente garanzia ha efficacia dal giorno di emissione e fino al 30-11-2015

Eventuali proroghe annuali a partire dal 30-11-2015

PREMIO NETTO	TASSE	PREMIO FINITO
EURO 170,67	EURO 21,33	EURO 192,00

CODICE DI CONTROLLO nd5-1zn-fq2

Il presente contratto e' copia del documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche, valido a tutti gli effetti di legge, a norma dell'art.11 comma 2 del D.Lgs. n.159 del 4 aprile 2006 e s.m.i. Il file originale del contratto originato in forma digitale, puo' essere scaricato e verificato all'indirizzo <http://firmadigitale.oliimpiaagency.it>

Emessa in forma digitale, a Roma il 24-11-2014

Agenzia:
Olimpia Agency Spa
N. iscrizione Ivass A000415428
Viale Carmelo Bene 313
00139 Roma
Tel. +39 06 94443175
Fax +39 06 87690827
www.oliimpiaagency.it
e-mail: info@oliimpiaagency.it

Elite Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale
per l'Italia
Via della Moscova, 3 c/o FIS
20121 Milano
Num. di Iscrizione I.00104
del 22/03/2012
R.I.: MI 07723390964
R.E.A.: MI-1977782
C.F. e P.IVA: 07723390964
Capitale Sociale
10.000.000 Sterline Inglesi
Ufficio Reclami:
eliteinsuranceri@legalmail.it

Sede Legale
Elite Insurance Company Ltd
47/48 The Sails, Queensway
Quay, Queensway, Gibraltar

La sottoscritta ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l'Italia Via Moscova 3 c/o FIS, 20121, Milano, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n.348 del 10 Giugno 1982 e successive modifiche ed integrazioni, inserita nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in Regime di Stabilimento con autorizzazione n. I.00104 del 22/03/2012, autorizzata all'esercizio del ramo n. 15 (cauzioni) di cui ad D.Lgs 209 del 7 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private), presta fideiussione nell'interesse del Contraente a favore del Beneficiario, quale cauzione dovuta dal Contraente stesso a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri derivanti ai sensi del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.. Nel testo si designa con il termine "GARANTE" o "SOCIETA'" la Elite Insurance Company Limited, con "CONTRAENTE" l'impresa nel cui interesse la Società si costituisce Fideiussore, con "STAZIONE APPALTANTE" il beneficiario della garanzia e con "SCHEDA TECNICA" tutto quanto riportato nel frontespizio.

Art.1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto d'appalto ed al pagamento: a) delle maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale; b) del rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente; c) del rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempimento ed inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art.2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia come riportato nella scheda tecnica: a) Decorre dalla data di stipula del contratto di appalto; b) Cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può avere luogo solo con la consegna degli originali della scheda tecnica o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante. La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dal comma 3 art. 113 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Art.3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'Art. 113, comma 1 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari a: a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%; b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20% nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Art.4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni

dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e contenete gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al contraente. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. ed all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art.5 - Surrogazione

Il garante nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art.6 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dal presente atto di fideiussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio dell'atto fideiussorio stesso.

Art.7 - Premio o commissione

Il premio/commissione dovuto dal contraente all'atto della stipula della presente garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art.8 - Foro Competente

In caso di controversia fra il garante e la stazione appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art.25 del codice di procedura di civile.

Art.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' ED IL CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 113, D. lgs 163/2006 e s.m.i.;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;

- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi)

le condizioni che seguono:

Art. 1 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c..

Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 2 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 3 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza, nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;

e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;

f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;

g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;

h) inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.


Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatisi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 4 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 suindicato, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 5 - Foro Competente - In caso di controversia fra il Garante e il Contraente il Foro competente è quello di Roma.


Art. 6 - Adeguamento alla normativa vigente - La presente garanzia fideiussoria è conforme a quanto disciplinato dal D. lgs 163/2006 e s.m.i.

Elite Insurance Company Limited
Agenzia Olimpia Agency Spa
L'agente - Alessandro Di Virgilio



Il Contraente

COSTRUZIONI CERRI SRL
Via Fortunato, 486 - Tel. 0342.670.742
23018 TALAMONA (SO)
Cod. Fisc. e P. IVA: 00657410148



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

2 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.);

3 (Deposito cautelativo - utilizzo delle somme);

5 (Foro Competente).

I sottoscritti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" dichiarano di aver ricevuto tutta l'informativa prescritta ed acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento anche all'estero (Paesi Unione Europea ed extra Unione Europea) dei dati personali che li riguardano, funzionali al rapporto giuridico con Elite Insurance Company Ltd e per finalità d'informazione e promozione commerciale. Il Contraente dichiara di aver preventivamente ricevuto la nota informativa, prevista dall'art. 185 del D.Lgs. n° 209 del 7 Settembre 2005. Il Contraente dichiara di aver ricevuto gli allegati 7A e 7B ove previsti ai sensi del regolamento ISVAP n° 5-2006 e s.m.i.

Il Contraente

COSTRUZIONI CERRI SRL
Via Fortunato, 486 - Tel. 0342.670.742
23018 TALAMONA (SO)
Cod. Fisc. e P. IVA: 00657410148



Il presente contratto e' copia del documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche, valido a tutti gli effetti di legge, a norma dell'art.11 comma 2 del D.Lgs. n.159 del 4 aprile 2006 e s.m.i. Il file originale del contratto originato in forma digitale, puo' essere scaricato e verificato all'indirizzo <http://firmadigitale.olimpiaagency.it>



We know you have a choice

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

DICHIARAZIONE

Sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore.

Io sottoscritto, Alessandro Di Virgilio nato a Roma il 21/05/1976 e residente in Nerola (RM), via Fonte Ortaccio 1, in qualità di Amministratore Unico della Società Olimpia Agency SpA con sede a Roma, Viale Carmelo Bene 313, Agente della Elite Insurance Company Ltd, in forza della Procura del 23/05/2014, n. repertorio 247305, raccolta n. 40440, rilasciata dal notaio Dott. Paolo Farinaro in Roma e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro di essere legittimato al rilascio di polizze assicurative in nome e per conto della Elite Insurance Company Ltd, con sede in, 47/48 The Sails, Queensway Quay, Queensway, Gibraltar, con Rappresentanza Generale per l'Italia in via della Moscova n.3 c/o FIS, 20121 Milano, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 07723390964, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo -REA- di Milano al n. MI-1977782, Società in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 Giugno 1982 e successive modifiche e integrazioni, inserita nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in Regime di stabilimento con autorizzazione n. I.00104 del 22/03/2012 ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa di cui al D. Lgs n. 209 del 7 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e s.m.i.

In: Roma

Alessandro Di Virgilio


Amministratore Unico
Olimpia Agency SpA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Di Virgilio".



Cognome **DI VIRGILIO**
Nome **ALESSANDRO**
nato il **21-05-1976**
(atto n. **1049** p. **1** A **1976**)
a **ROMA (RM)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **NEROLA (RM)**
Via **FONTE ORTACCIO 1**
Stato civile
Professione **AGENTE DI ASSICURAZI**
CONGIUGATI E CONVIVENTI
Smatra **177**
Capelli **Castani**
Cocchi **Verdi**
Segni e tatuaggi **NESSUNO**



Nome File	Esito Verifica	verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
122882_ncl51zmfq2.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato (stato di revoca non verificato)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ALESSANDRO DI VIRGILIO	InfoCert Firme Qualificata 2	DVRLSN76E21H501W	OLIMPIA AGENCY S.P.A./11708631004

Spett.le
STU Area Stazione S.p.A.
Viale Giovanni Falcone, 30/A
43121 PARMA

Oggetto: Comunicazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari"

Il/La sottoscritto/a CERRI PIETRO CIRILLO
nato a SONDRIO il 28/10/1968 C.F. CRRPRC68R28I829B
in qualità di (indicare il titolo abilitante) LEGALE RAPPRESENTANTE
della Ditta/Società COSTRUZIONI CERRI SRL
con sede in COMUNE DI TALAMONA, VIA FORTUNATO 486 prov. SO
C.F./P.IVA 00657410148

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010,

comunica

l'utilizzo dei seguenti conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari commesse pubbliche del lavoro di "MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA PER PIAZZA SANTO STEFANO A MASLIANICO – CIG 5749408193"

Banca POPOLARE DI SONDRIO FILIALE DI MORBEGNO:

I	T	5	5	H	0	5	6	9	6	5	2	2	3	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	X	3	5
Sigla interna z.		Numeri di controllo		CI N	ABI				CAB				N. CONTO CORRENTE													

i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. CERRI PIETRO CIRILLO nato a SONDRIO il 28/10/1968
residente in TALAMONA via FORTUNATO n. 486 codice
fiscale CRRPRC68R28I829B, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. CERRI BIANCA MARIA nata a MORBEGNO il 16/09/1962
residente in TALAMONA via FORTUNATO n. 486
codice fiscale CRRBCM62P56F712M

Banca CREDITO VALTELLINESE FILIALE DI MORBEGNO:

I	T	8	2	L	0	5	2	1	6	5	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	2	5
Sigla interna z.		Numeri di controllo		CI N	ABI				CAB				N. CONTO CORRENTE													

i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. CERRI PIETRO CIRILLO nato a SONDRIO il 28/10/1968
residente in TALAMONA via FORTUNATO n. 486 codice
fiscale CRRPRC68R281829B, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. CERRI BIANCA MARIA nata a MORBEGNO il 16/09/1962
residente in TALAMONA via FORTUNATO n. 486
codice fiscale CRRBCM62P56F712M

Sig. VANINI ADELE nata a FUSINE il 24/12/1936
residente in TALAMONA via FORTUNATO n. 486 codice
fiscale VNNDLA36T64D8300

FIRMA E TIMBRO DITTA

COSTRUZIONI CERRI SRL

Via Fortunato, 486 - Tel. 0342 670.742

23018 TALAMONA (SO)

Cod. Fisc. e P. IVA: 00657410148

TALAMONA li, 24/11/2014

N.B. La presentazione di questa dichiarazione è condizione necessaria per poter effettuare qualsiasi pagamento a favore di codesta Ditta. La mancata presentazione comporta l'impossibilità al pagamento.

ALLEGARE COPIA CARTA D'IDENTITA' SOTTOSCRITTORE

Cognome **VANINI**
 Nome **ADELE**
 nato il **24-12-1936**
 (atto n. **00019** P. **1** S. **- 1936**)
 a **FUSINE (SO)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **TALAMONA (SO)**
 Via **STELVIO 13**
 Stato civile **=====**
 Professione **CASALINGA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **165**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **=====**



Firma del titolare *Adele Vanini*
TALAMONA // **17-03-2010**

Impronta del dito
 indice sinistro

Ufficio del Sindaco
 Ufficio d'Anagrafe d.to
Graziana Spornetta



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 TALAMONA

CARTA D'IDENTITA'
 N° AR 4174627
 DI
 VANINI ADELE

Scadenza : 24-06-2021
Diritti : 5,42

AR 7942155

IPZS spa - OFFICINACV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
TALAMONA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AR 7942155

DI
CERRI BIANCA MARIA

Cognome **CERRI**
Nome **BIANCA MARIA**
nato il **16-09-1962**
(atto n. 00002P. I. S. B. 1962)
a **MORBEGNO (SO)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **TALAMONA (SO)**
Via **FORTUNATO 486**
Stato civile **=====**
Professione **IMPIEGATA**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **160**
Capelli **Biondi**
Occhi **Azzurri**
Segni particolari **=====**



Firma del titolare *Cerri Bianca Maria*
TALAMONA il **25-06-2011**

Impronta del dito
indice sinistro

In SINDACO
d'ordine del Sindaco
L'Ufficiale d'Anagrafe d.to
Graziana Spagnola





Cognome **CERRI**

Nome **PIETRO CIRILLO**

nato il **28-10-1968**

(atto n. **00761** P. **1** S. **A** 1968)

a **SONDRIO (SQ)**

Cittadinanza **Italiana**

Residenza **TALAMONA (SO)**

Via **FORTUNATO 486**

Stato civile **=====**

Professione **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **180**

Capelli **Castani**

Occhi **Castani**

Segni particolari **=====**

Firma del titolare *Pietro Cirillo*

TALAMONA li **28-07-2012**

Impronta del dito indice sinistro

d'ordine del Sindaco
L'Ufficiale d'Anagrafe d.to
Graziana Simonetta